



Corte costituzionale



## **Intervista del Presidente Franco Bile a Rai Parlamento**

Roma, 18 luglio 2008

Fonte: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)



D) Buongiorno, Presidente Franco Bile che dirige, che presiede la Corte costituzionale dal luglio 2007.

Lei viene dalla Corte di cassazione dove è stato molti anni e dove l'ha lasciata da Primo Presidente aggiunto. Che differenza c'è tra quel Palazzo e questo?

R) Certamente anche la Corte di cassazione svolge un compito che riguarda sia un caso concreto ma anche la generalità delle controversie che possono manifestarsi, perché fissa dei principi che poi in qualche modo indirizzano i giudici di tutti i tribunali, di tutte le Corti d'appello. Però, la posizione che occupa nel sistema la Corte costituzionale è ben diversa, perché la Corte costituzionale è chiamata "giudice delle leggi" proprio perché decide non un singolo caso ma decide della conformità o meno di una legge alla Costituzione. Quindi, è vero che il problema viene sollevato alla Corte da un giudice che dovendo risolvere una controversia dubita che la legge da applicare possa essere incostituzionale, ma questa è soltanto l'occasione in cui sorge la questione e, una volta che il giudice si è rivolto alla Corte, la controversia che dev'essere decisa viene sospesa e rimane sullo sfondo. Quello che è portato all'esame della Corte è il rapporto tra la legge e la Costituzione.

D) Quindi Presidente, mi sembra di poter dire che il gran parlare che si fa sui giornali, nelle televisioni della costituzionalità o meno di una proposta di legge, di un decreto, sia un po' improprio?

R) Si ha l'impressione a volte che si confondono due piani che devono essere distinti, cioè il giudizio da dare ad una legge o a una proposta di legge sulla opportunità, sulla congruità, sul momento scelto, sulle decisioni prese, che resta a livello di giudizio politico e non spetta alla Corte costituzionale, fortunatamente; altra cosa è invece, il sindacato di costituzionalità che comporta l'esame della conformità della legge alla Costituzione. Quindi non tutti i giudizi negativi su una legge dovrebbero essere esposti in chiave di costituzionalità. Si dovrebbe dire: questa legge non mi piace perché è inopportuna, ma una legge inopportuna non è perciò solo incostituzionale. Il vizio di incostituzionalità è qualcosa di più significativo e più penetrante e anche più limitato, è il limite estremo che il legislatore nella sua discrezionalità non può superare. Insomma il Parlamento ha un ambito entro il quale si muove con assoluta libertà e discrezionalità, la discrezionalità delle scelte legislative. C'è poi un limite esterno che non può essere superato e sono i principi della Costituzione.

D) Perfetto, e quindi la Corte costituzionale è l'unico giudice. Però c'è un ruolo del Presidente della Repubblica?

R) Sì, è una prima deliberazione. Siccome il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge approvata dal Parlamento, allora in questa fase può accadere che ci sia una prima deliberazione, che però non si può mettere sullo stesso piano della Corte costituzionale. Hanno ruoli diversi.

D) Presidente, la Costituzione ha compiuto 60 anni, la Corte costituzionale pochi di meno

R) 52 anni

D) Esatto, come giudica Lei questo organismo, ancora così fondamentale rispetto all'applicazione della Costituzione com'era nella mente del Costituente?

R) L'istituzione di una Corte costituzionale è uno dei punti di forza della nuova Carta costituzionale, a differenza dello Statuto albertino che non aveva il carattere della rigidità quindi poteva essere modificato da una legge ordinaria successiva, tanto è vero che anche durante il periodo della dittatura lo Statuto è rimasto formalmente in piedi. Invece la nostra Costituzione è una Costituzione rigida, cioè pone dei principi che non possono essere modificati dalle leggi ordinarie e questo comporta di per sé che ci sia una sede in cui questo giudizio di conformità si compie. Quindi, direi che la Corte costituzionale è coesistente con la Costituzione italiana. Del resto non è senza significato che tutte le Costituzioni, parlo di quelle non solo europee ma anche di quelle extra-europee che sono nate dopo la fine della guerra, prevedono tutte un organo di giustizia costituzionale, senza parlare della Corte Suprema americana che ha un'anzianità maggiore della nostra.

D) Presidente, i rapporti tra Stato e Regioni. Si parla molto, si auspica da molte parti il federalismo fiscale o non. Cosa dice la Costituzione?

R) Intanto Lei dice federalismo fiscale o non. Il federalismo o è anche fiscale o non è federalismo. L'attuale fase è un po' problematica perché la Riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione che regola i rapporti tra Stato e Regioni, prevede all'art. 119 quello che viene comunemente definito federalismo fiscale, cioè prevede che le Regioni debbano avere una capacità impositiva propria e che lo Stato poi attraverso una sua legge possa istituire un fondo perequativo per le Regioni che presentano particolari esigenze. Questo articolo non è stato ancora attuato. In questo senso la riforma del 2001 non è stata ancora completata. La riforma del 2001 ha riscritto i rapporti tra Stato e Regioni. Posso aprire una parentesi: stiamo parlando delle Regioni a Statuto ordinario perché le cinque a Statuto speciale hanno, come dice la parola, uno Statuto diverso, approvato con legge costituzionale. Ma per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Regioni

ordinarie la riforma del 2001 ha previsto che alcune materie spettano alla competenza esclusiva dello Stato (e c'è un elenco di queste materie); altre materie spettano alla competenza concorrente di Stato e Regioni, cioè lo Stato fissa i principi generali e le Regioni poi la normativa di dettaglio. Tutte le altre materie che non sono comprese in questi due elenchi appartengono alla competenza residuale, e si capisce perché si dice residuale, delle Regioni. Però Lei capisce che in teoria questo sistema sembra perfetto. I problemi sorgono in concreto, in riferimento ad una certa legge, non essendo facilissimo individuare se la materia trattata fa parte dell'elenco di quelle materie che spettano allo Stato in via esclusiva o a quelle che spettano allo Stato e alle Regioni in via concorrente, come Le dicevo prima.

D) Anche in questo caso è la Corte costituzionale che lo stabilisce?

R) Certo, e infatti nei primi tempi dopo la riforma del 2001 la Corte costituzionale è stata investita da una serie molto ampia di ricorsi, sia proposti dallo Stato contro leggi regionali sia dalle Regioni contro leggi dello Stato, e la Corte, qualche anno fa, si è trovata, per la prima volta nella sua storia, nella situazione di aver deciso in un anno più questioni di questo tipo che non di questioni che tecnicamente chiamiamo incidentali, cioè quelle che sono nate nel corso di un giudizio, sollevate, da un giudice. Queste invece sono questioni che vengono portate direttamente dallo Stato o dalle Regioni all'esame della Corte.

Poi è accaduto che la Corte ha esaminato questa nuova disciplina e ha fissato dei principi che si sono poi via via consolidati. E allora, da un lato lo Stato, dall'altro le Regioni, hanno preso atto di questi principi e si sono adeguati ad essi e questo ha comportato una progressiva riduzione del numero delle controversie. Quindi, a partire dalla fine del 2006, per tutto il 2007 e anche in questa prima metà del 2008 siamo tornati alla vecchia proporzione tra questioni principali e questioni incidentali.

D) Penso che, visti i programmi della politica avrete un autunno intenso da questo punto di vista.

La ringrazio molto Presidente e Le auguro buon lavoro

R) Altrettanto a Lei, grazie

*Il documento è stato pubblicato sul sito internet della Corte costituzionale il 16/09/2008.*

## **Nota legale**

*I testi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale, riprodotti o prelevabili sul sito < cortecostituzionale.it >, sono offerti alla consultazione per fini esclusivamente di informazione. Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

## **Copyright**

*I contenuti del sito - codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma - sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.*

*Per fini di lucro è consentito utilizzare, copiare e distribuire i documenti e le relative immagini disponibili su questo sito solo dietro permesso scritto (o egualmente valido a fini legali) della Corte costituzionale, fatte salve eventuali spettanze di diritto. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.*